



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Ugo Candia

Valeria Chirico

Alessio Liberati

Margherita Libri

Carmela Romano

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Oggetto:

IMPOSTA	DI
REGISTRO	

Ud.12/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8453/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliata;

-Ricorrente-

CONTRO

██████████ (C.F.: ██████████), in persona del legale rappresentante pro-tempore;

██████████ - S.r.l. (C.F.: ██████████), in persona del legale rappresentante pro-tempore;

-Intimate -

avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado di Bolzano, sez. 2, n. 37/2024, depositata in data 14 ottobre 2024, non notificata;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dal Consigliere Margherita Libri.

FATTI DI CAUSA

1. Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, che si è pronunciata in controversia su impugnazione dell'avviso di liquidazione n. [REDACTED] con il quale l'Ufficio Territoriale di Merano aveva contestato alle società [REDACTED] - [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000, la realizzazione di una cessione d'azienda con immobile a mezzo di due contratti, il primo, di conferimento di ramo d'azienda ed il secondo di cessione di quote societarie. La cessione d'azienda era stata realizzata in meno di un anno per mezzo dei seguenti atti: la società [REDACTED] S.r.l. aveva conferito il ramo d'azienda alla neocostituita [REDACTED] S.r.l., partecipata al 100% dalla [REDACTED] S.r.l., con atto del 29.03.12; la società [REDACTED] S.r.l. aveva ceduto la partecipazione del 100% nella [REDACTED] S.r.l. alla società [REDACTED] S.r.l. con atto del 25.02.13, stipulato a distanza di meno di un anno dal precedente atto.

2. Con sentenza n. 25/02/18, la Corte tributaria di primo grado di Bolzano ha accolto il ricorso dei contribuenti, reputando sussistenti le ragioni economiche e personali sottostanti all'operazione, come addotte dalle parti.

3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate rilevando che:

- in linea teorica si dovrebbe considerare come operazione priva di sostanza economica solamente lo scorporo dell'azienda Hotel [REDACTED] dal restante patrimonio della [REDACTED] S.r.l., laddove la successiva cessione delle quote della neocostituita [REDACTED] S.r.l. costituisce un negozio la cui legittimità e sostanza economica non può essere messa in discussione;



- l'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, prevede, al quarto comma, che il contribuente possa scegliere "tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale"; dunque, a fronte di due operazioni tra loro alternative determinanti lo stesso risultato - cessione di un'azienda o cessione delle quote della società proprietaria della medesima azienda - il contribuente può, legittimamente, orientare la sua scelta verso quella per lui fiscalmente più vantaggiosa e quindi per la cessione delle quote;

- secondo l'art. 10 bis, terzo comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212: "Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa"; la ██████████ S.r.l. ha indicato le ragioni dello scorporo, individuandole nella diversa connotazione giuridica del cespite patrimoniale rispetto al rimanente patrimonio gestito dalla società e tale valutazione è pienamente legittima, "poiché anche, ammesso che non abbia delle valide ragioni fiscali, ha comunque delle valide ragioni sotto il profilo organizzativo e gestionale"; ciascuna delle operazioni è legittima, l'unico collegamento è costituito dal ravvicinato contesto temporale, che tuttavia non giustifica, in quanto elemento non univoco, le conclusioni alle quali è giunta l'Agenzia;

- è dirimente la considerazione delle contribuenti secondo cui la cessione di azienda e la cessione di quote di una società di capitali recano due differenti livelli di rischio, laddove con l'acquisto di un'azienda l'acquirente assume le posizioni debitorie della stessa, comprese posizioni imprevedibili quali richieste risarcitorie, mentre con la cessione di partecipazioni il rischio è calcolato, esaurendosi l'insorgenza di eventuali posizioni debitorie al massimo nella perdita integrale della quota investita;

- l'Ufficio non può riqualificare l'atto secondo quello che reputa essere lo scopo di esso, diverso da quello indicato dalle parti, in



applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui "dovendo essere considerati soltanto gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand'anche fosse quello di acquistare in via indiretta l'azienda della società compravenduta (Cass., Sez. 5[^], 13 dicembre 2023, n. 34929)".

4. Le società contribuenti, alle quali il ricorso è stato notificato a mezzo PEC in data 14.4.2025, sono rimaste intime.

5. La causa è stata trattata all'adunanza camerale del 12 maggio 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, in rubrica "Ai sensi dell'art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4 – Nullità della sentenza in quanto corredata da motivazione apparente con in violazione dell'art. 36 co. 2 n. 4 del D. Lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione ed emessa in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con travisamento di prova documentale", l'Agenzia censura la pronunzia della Corte di giustizia tributaria di secondo grado deducendone la nullità per motivazione apparente, non risultando esplicitate le chiare e valide ragioni economiche sottese all'operazione e non comprendendosi perché l'atto del 25.2.2013, avendo in effetti ad oggetto un'azienda, non possa essere riqualficato come cessione della medesima. La ricorrente osserva che dall'esame della motivazione non è dato comprendere la concreta "ratio decidendi" posta a base della pronunzia, fondata su affermazioni generiche e apodittiche, disancorate dalle risultanze istruttorie.

2.1. Il motivo è infondato e va disatteso.

Va premesso che, come innumerevoli volte stabilito da questa Corte di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione deve ritenersi apparente e sostanzialmente mancante



allorquando essa non consenta alcun reale ed effettivo controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio adottato dal giudice di merito, così da non attingere neppure la soglia del 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. Il che si verifica nell'ipotesi in cui il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'effettiva loro disamina; e nell'ipotesi in cui la pronuncia riveli un'obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (tra le molte, Cass. nn. 7090/2022; 13248/2020; 3819/2020; 9105/2017).

Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nel caso di specie la Corte di giustizia tributaria abbia, al contrario, reso una motivazione che individua chiaramente il fondamento del ragionamento decisorio seguito. Ragionamento fondato su una pluralità di argomentazioni e su una sequenza di deduzioni, come sopra riportate, che danno piena contezza dei passaggi logici della decisione e che spiegano chiaramente le ragioni economiche sottese all'operazione negoziale. Si tratta di un percorso motivazionale del tutto coerente e di certo sufficiente al fine di consentire quel controllo di conformità logico-giuridica nel quale si sostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vaglio di legittimità.

2. Con il secondo motivo di ricorso, in rubrica "Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2 D. Lgs. 546/92; violazione degli artt. 20 e 53 bis del DPR 131/1986 e dell'art. 10 bis L. 212/00 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.", l'Agenzia denuncia l'omissione di pronuncia sui presupposti dell'imposta, dal momento che sia dall'avviso di liquidazione che dall'attività endoprocedimentale emergevano gli elementi intesi a



dimostrare la natura abusiva dell'operazione. Secondo la ricorrente, la Corte avrebbe dovuto esaminare tali profili e assumere una decisione di merito, piuttosto che reputare "semplicisticamente inapplicabile la disposizione di cui all'art. 20 TUR". L'Agenzia censura la decisione anche sotto l'aspetto della violazione dell'art. 53 bis del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131/1986 e dell'art. 10 bis L. 27 luglio 2000, n. 212 che avrebbe dovuto ritenere applicabili nella fattispecie, alla luce della natura dell'atto impositivo con il quale si contestava una ipotesi di abuso. Afferma l'Agenzia che il giudice di seconde cure "non avrebbe dovuto ritenere illegittimo l'avviso di accertamento per ragioni di carattere sostanziale (ritenuta inapplicabilità dell'art. 20 TUR come novellato senza la necessaria verifica dei presupposti di operatività dell'art. 53 bis TUR e dell'art. 10 bis L. 212/00) ma (...) avrebbe dovuto esaminare nel merito le pretese tributarie sulla base di quanto risultante ex actis".

3. Con il terzo motivo di ricorso, in rubrica "Ai sensi dell'art. 360, 1° comma, c.p.c., n. 3) per violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis della legge n. 212/2000 e 20 e 53 bis d.P.R. 131/86.", l'Agenzia delle Entrate lamenta che la Corte di secondo grado abbia violato la norma sull'abuso del diritto, in quanto:

- la norma violata prescinde dall'intrinseca contraddittorietà del testo e consente l'accesso a riferimenti extratestuali dell'atto;
- la Corte ha ritenuto sussistere (ancorché in via in via dubitativa) l'assenza del vantaggio fiscale e ha ritenuto surrogabile tale assenza con non meglio precisate ragioni organizzative.

Ad avviso della ricorrente, al contrario di quanto ritenuto dai giudici del merito, le specifiche operazioni poste in essere dalle società non risultano dirette al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale. Nella sequenza di operazioni realizzate non si ravvede, secondo l'Agenzia, altro vantaggio se non quello rappresentato dalla mancata tassazione della cessione diretta di azienda,



che è assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, secondo quanto disposto dall'art. 23 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. I motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connessi, sono infondati.

4.1. Come è dato rilevare dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi, ed è incontestato, la vicenda, che ha dato luogo all'adozione dell'avviso di liquidazione impugnato, è la seguente: con atto stipulato in data 29.03.2012, la società [REDACTED] S.r.l. costituiva la società [REDACTED] S.r.l., partecipata al 100% dalla [REDACTED] S.r.l., con conferimento di ramo d'azienda di sua proprietà; in data 25.02.2013, la società [REDACTED] S.r.l. cedeva l'intera partecipazione sociale nella [REDACTED] S.r.l. alla società [REDACTED] S.r.l.

4.2. Alle suddette società, conferente/cedente e cessionaria, veniva notificato avviso di liquidazione, con il quale l'Agenzia delle Entrate, sulla premessa, come già enunciato, che gli atti negoziali in parola erano stati posti in essere al solo scopo di trasferire l'azienda, recuperava la maggiore imposta di registro.

Ad avviso dell'Amministrazione, inoltre, le specifiche operazioni poste in essere dalle società non risultavano finalizzate al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale, rappresentato dalla mancata tassazione della cessione diretta di azienda, assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale.

4.3. Va innanzitutto rilevato che, al contrario di quanto dedotto dalla ricorrente, la Corte di secondo grado ha esaminato la pretesa tributaria anche sotto il profilo della prospettata natura abusiva dell'operazione, muovendo dall'interpretazione dell'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212, valutando come pienamente legittima la complessiva operazione negoziale ed escludendone il carattere abusivo, avendo individuato una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, di natura organizzativa e gestionale (in tal senso, Cass., 16 gennaio 2019, n. 869;



Cass., 26 febbraio 2014, n. 4604; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1372; Cass., 19 giugno 2024, n. 16953).

4.4. Sul punto è opportuno precisare che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali.

4.5. Esso comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva (cfr. Cass. S.U. 22 dicembre 2008 n. 30005; Cass. 30 dicembre 2019, n. 34595; Cass., 5 dicembre 2019, n. 31772; Cass., 19 febbraio 2014, n. 3938; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21782).

4.6. Tuttavia il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta, e la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare la esistenza



di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate (cfr. Cass. 19 giugno 2024, n. 16953; Cass., 14 gennaio 2015, n. 439; Cass., 19 febbraio 2014, n. 3938).

4.7. In particolare, il carattere abusivo di un'operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali (cfr. Cass. 16 gennaio 2019, n. 869; Cass., 26 febbraio 2014, n. 4604; Cass., 20 gennaio 2011, n. 1372). Deve peraltro richiamarsi quanto già affermato in altra pronuncia (Cass. 19 giugno 2024 n. 16953) relativamente ad analoga fattispecie *"(...)Così posta la questione, pertanto, priva di rilievo risulta la ricerca delle ragioni economiche giustificatrici dell'operazione in quanto, una volta riconosciuto, alla luce dei principi innanzi enunciati, che ci si trova di fronte ad un caso di cessione di partecipazioni azionarie (come nella fattispecie in esame ritenuto dall'Agenzia delle Entrate), pur a fronte del preventivo conferimento nel patrimonio della società del ramo d'azienda oggetto di rilievo da parte dell'Erario, non è richiesta alcuna valutazione circa l'esistenza o meno di valide ragioni economiche atte a giustificare l'operazione medesima, per come strutturata, né tantomeno incombe sull'Ufficio alcun onere probatorio al riguardo. (...) l'esaminata disposizione non richiede invero l'intento elusivo, che può esserci ma non deve necessariamente esserci, sicché il tema d'indagine non consiste nell'accertare cosa la parti hanno scritto, ma cosa le stesse hanno effettivamente realizzato con il regolamento negoziale, e tanto non discende dal contenuto delle peculiari dichiarazioni delle parti medesime"*.

4.8. Nella sentenza impugnata, la Corte di giustizia di II grado, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto le ragioni dello "scorporo" del ramo d'azienda perfettamente legittime sotto il profilo organizzativo e gestionale. Ha affermato che ciascuna delle operazioni – creazione della [REDACTED] S.r.l. mediante conferimento d'azienda e successiva cessione delle quote della [REDACTED] S.r.l. – era assistita da valide ragioni



economiche e che la circostanza del ravvicinato contesto temporale non poteva considerarsi equivoca ed espressione di un intento elusivo. Ha ritenuto dirimente il rilievo secondo cui la cessione di un'azienda e la cessione di quote di una società di capitali recano due differenti livelli di rischio. La Corte ha quindi escluso il carattere abusivo dell'operazione negoziale, avendo individuato una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, di natura organizzativa e gestionale. Il Collegio ritiene condivisibili le affermazioni della Corte di giustizia tributaria.

4.9. In conclusione, il ricorso va rigettato.

5. Nulla per le spese, essendo le società contribuenti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12/5/2026.

Il Presidente

Ugo Candia

